

Delibera n° 248

Estratto del processo verbale della seduta del
19 febbraio 2021

oggetto:

DLGS 150/2012. NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NONCHÉ PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO E ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE DI PRODOTTI FITOSANITARI. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria al fine dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e in particolare:

- gli articoli 4 e 6 secondo cui le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal decreto legislativo medesimo nonché dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- gli articoli dal 7 al 9 che hanno introdotto un nuovo sistema di formazione di base e di aggiornamento sull'impiego dei prodotti fitosanitari, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti e hanno attribuito alle Regioni il compito di istituire il predetto sistema, rilasciare e rinnovare i certificati di abilitazione per l'impiego dei prodotti fitosanitari nonché di individuare, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento delle procedure finalizzate al rilascio dei certificati medesimi;
- l'articolo 12 che disciplina i controlli delle attrezzature per i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute del 22 gennaio 2014 che adotta il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, il quale all'Azione A.1 recante "Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)":

- detta le disposizioni attuative del decreto legislativo 150/2012 disciplinando in maniera dettagliata il nuovo sistema di formazione, comprese le caratteristiche e la durata minima dei corsi di formazione e le modalità di valutazione ai fini del superamento degli stessi;
- individua gli ambiti in cui le Regioni possono intervenire con disposizioni di ulteriore dettaglio secondo le proprie competenze;

Visto il comma 5 bis, dell'articolo 224, del decreto legge 34/2020, convertito con legge 77/2020 che ha sostituito il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, secondo cui, al fine di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle Regioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 150/2012, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera c), secondo cui la Giunta regionale delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione;

Vista la legge regionale 8/2004 recante l'ordinamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettera a) secondo cui con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali;

- l'articolo 3, comma 3, lettera c bis), inserita con la legge regionale 3/2016, secondo cui l'Agenzia cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 150/2012, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 3, comma 3, lettera n ter), inserita con la legge regionale 22/2010, secondo cui l'Agenzia assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150/2012;

Vista la delibera della Giunta regionale 29 maggio 2015, n. 1028 con cui si approva il documento recante "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari" e i relativi allegati;

Preso atto che il predetto documento individua quali "Autorità competenti" preposte alla programmazione ed all'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, allo svolgimento dell'esame di abilitazione nonché al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione:

- l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per quanto riguarda i consulenti (abilitazione all'attività di consulente);
- le Aziende per l'Assistenza Sanitaria (ASS) per quanto riguarda i distributori (abilitazione alla vendita);
- le Province per quanto riguarda gli utilizzatori professionali (abilitazione all'acquisto e all'utilizzo), fino al trasferimento della relativa competenza in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014;

Vista la nota prot. 1566 di data 16 febbraio 2021, con cui ERSA:

- trasmette alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il documento "Nuove indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari" ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale;
- rileva che il citato documento aggiorna i contenuti di quello approvato con la delibera della Giunta regionale 1028/2015 in particolare al fine di:
 - prendere atto, alla luce dell'intervenuto superamento delle Province, della competenza acquisita da ERSA con riferimento all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, come stabilito dalla lettera c bis), dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 8/2004, introdotta dalla legge regionale 3/2016;
 - consentire lo svolgimento degli esami di abilitazione con modalità a distanza alla luce delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica in atto;
 - semplificare l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento consentendo ai soggetti accreditati alla formazione in Friuli Venezia Giulia di organizzare i corsi medesimi previa comunicazione alle Autorità competenti, senza necessità di ottenere apposita autorizzazione;
 - prevedere la possibilità che i corsi di formazione per i consulenti vengano svolti, non solo da parte di ERSA, ma anche dai soggetti accreditati alla formazione, previa comunicazione all'Agenzia;

- demandare alle Autorità competenti alcuni aspetti di dettaglio relativi all'organizzazione dei corsi e allo svolgimento delle prove d'esame;
- precisare la durata di validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione di base ai fini del rilascio delle abilitazioni;
- agevolare gli operatori nelle procedure di rinnovo delle abilitazioni consentendo, in analogia a quanto già previsto da altre Regioni, che la frequenza dei corsi di aggiornamento possa avvenire anche nell'anno successivo alla scadenza delle abilitazioni medesime, fermo restando che il periodo di validità del rinnovo decorre dalla scadenza e che, prima del rinnovo, non possono essere esercitate le attività per cui l'abilitazione è richiesta;

Considerato altresì che, con la predetta nota, ERSA trasmette la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 28 dicembre 2020 (prot. n. 9399747-MIPAAF - DISR 03) in cui, al fine di armonizzare i provvedimenti regionali di recepimento del comma 5 bis dell'articolo 224 del decreto legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 ed evitare di dar luogo a discriminazioni a danno degli operatori, invia l'interpretazione elaborata dal Gruppo di difesa integrata precisando che, sulla medesima, la Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle province autonome si è espresso favorevolmente in data 16 dicembre 2020;

Visto il documento elaborato dal Gruppo di difesa integrata in cui, con riferimento al comma 5 bis, dell'articolo 224, del decreto legge 34/2020, convertito con legge 77/2020, si esplicita che:

- la proroga di 12 mesi di validità delle abilitazioni e degli attestati rilasciati dalle Regioni ai sensi degli articoli 8 (abilitazione alla vendita e abilitazione all'attività di consulente), 9 (abilitazione all'acquisto e all'utilizzo) e 12 (attestati di avvenuto controllo funzionale delle macchine irroratrici) del decreto legislativo 150/2012 è da intendersi riferita anche ad abilitazioni e attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza;
- la proroga fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza va intesa nel senso che, qualora allo scadere dei 12 mesi viga ancora lo stato di emergenza, la validità di abilitazioni e attestati si intende prorogata di ulteriori novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;

Rilevato che il Gruppo Difesa Integrata, istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2014, è fra l'altro deputato ad elaborare i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alla difesa fitosanitaria;

Rilevato che, nella propria nota prot. 1566 di data 16 febbraio 2021, ERSA

- esprime di condividere l'interpretazione segnalata dal Ministero con riguardo al predetto articolo 224, comma 5 bis poiché, cogliendo nella norma la finalità di prorogare tutti i certificati di abilitazione di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 150/2012 fino al concludersi dell'emergenza epidemiologica, evita disparità di trattamento fra operatori con abilitazioni in scadenza in anni diversi e garantisce la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare;
- chiede indirizzi circa l'applicazione dell'interpretazione indicata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, segnalando che numerose Regioni (fra cui in particolare Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) l'hanno già ufficialmente adottata dando agli operatori comunicazioni formali in tal senso;

Vista la nota della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, salute, politiche sociali e disabilità, Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria prot. 4619 di data 16 febbraio 2021, con cui si comunica che:

- non si ravvisano elementi ostativi per quanto di competenza all'approvazione del documento recante: "Nuove indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari";
- non si ravvisano elementi ostativi all'adozione dell'indirizzo interpretativo segnalato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento all'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;

Ritenuto di approvare e di disporre la pubblicazione del documento intitolato "Nuove indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari" che costituisce parte integrante della presente delibera e che aggiorna le modalità già in uso per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni in ambito fitosanitario, semplificandole e adeguando le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione alle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica;

Preso atto delle motivazioni alla base dell'indirizzo interpretativo indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto pertanto di dettare indirizzo ad ERSA e alla Direzione salute, politiche sociali e disabilità di uniformarsi, per quanto riguarda la proroga delle abilitazioni, all'interpretazione formulata dal Gruppo Difesa Integrata e indicata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

- 1.** di approvare il documento recante "Nuove indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo e all'attività di consulente di prodotti fitosanitari", che viene allegato e costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2.** di dettare indirizzo all'ERSA e alla Direzione salute politiche sociali e disabilità di uniformarsi, per quanto riguarda la proroga delle abilitazioni, all'interpretazione formulata dal Gruppo Difesa Integrata e indicata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con riguardo al comma 5 bis, dell'articolo 224, del decreto legge 34/2020, convertito con legge 77/2020;
- 3.** la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE